

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA.**

Art. 1

Oggetto

1. La presente disciplina riguarda il conferimento, da parte della Camera di Commercio di Modena, di incarichi individuali a titolo oneroso ad esperti esterni di comprovata esperienza, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche/ integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto ed a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi.

Art. 2

Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non possa far fronte con il personale in servizio, la Camera di Commercio di Modena può conferire gli incarichi di cui al presente disciplinare ad esperti di provata competenza, anche sulla base del curriculum professionale dell'interessato.
2. Devono inoltre essere presenti i seguenti presupposti, da indicarsi comunque all'atto del conferimento dell'incarico:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, relativamente al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze attribuite da disposizioni legislative all'amministrazione e fatti salvi obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) la Camera di Commercio di Modena deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di far fronte con le risorse umane disponibili al suo interno alle esigenze funzionali che s'intendono soddisfare, rendendosi quindi necessario ed opportuno procedere al conferimento d'incarichi ad esperti esterni all'Ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della

collaborazione.

Art. 3

Tipologie di incarico

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento d'incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base dei contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso conseguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti in via abituale attività professionale, che necessiti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di Partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione aventi ad oggetto:
 - a) incarichi di consulenza volti ad acquisire pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni;
 - b) incarichi di studio per l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio della Camera e sarà da questa utilizzato;
 - c) prestazioni riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale della Camera e con gli obiettivi da questa prefissati (incarichi a progetto anche episodici), i cui risultati e elaborazioni sono immediatamente fruibili dalla Camera, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza esterna.
3. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui dall'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche/ integrazioni, i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
4. Sono esclusi dalle procedure e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi della Camera di Commercio e che si svolge in maniera del tutto autonoma.

Art. 4

Procedure per il conferimento di incarichi: comparativa o diretta

1. L'individuazione dei soggetti esterni a cui conferire incarichi professionali individuali di cui alla presente disciplina può avvenire, fatto salvo quanto espressamente già previsto dalle esigenti disposizioni per specifici incarichi (vedi ad es. art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 su incarichi di progettazione e direzione lavori), mediante procedure comparative oppure in via diretta.
2. Nel caso di procedura comparativa:
 - a) la Camera di Commercio di Modena pubblica uno specifico avviso di selezione, da pubblicizzare tramite affissione all'albo camerale e sul proprio sito internet, per almeno 7 giorni, nel quale siano evidenziati:
 - la tipologia dell'incarico;
 - l'oggetto, i contenuti, e gli obiettivi dell'incarico;
 - la descrizione della professionalità richiesta;
 - le modalità di presentazione dell'eventuale curriculum professionale
 - la durata dell'incarico;
 - il luogo della prestazione dell'incarico;
 - il compenso previsto per l'incarico;
 - le modalità di svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico incarico.
 - b) la comparazione può essere fatta: con una valutazione dei curricula; con una valutazione dei curricula e colloquio; con altre modalità ritenute consone alle peculiarità dell'incarico (vedi anche offerta economicamente più vantaggiosa); le modalità di svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico incarico sono comunque indicate nell'apposito avviso di cui al punto sub a).
 - c) la Camera di Commercio di Modena, in relazione alle peculiarità dell'incarico, può definire ulteriori criteri di selezione, i quali dovranno essere pubblicati nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

- d) la valutazione e la scelta effettuata, in base alle modalità della procedura comparativa adottata, deve risultare da apposito atto scritto, conservato agli atti. Non trattandosi di procedura di reclutamento nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tantomeno espressi giudizi di idoneità.
3. L'affidamento diretto, senza esperimento di procedura comparativa, può avvenire solo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) non hanno avuto esito le procedure comparative di cui all'art. 4 punto 2. e non vengono modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, motivata e documentata, quando le scadenze temporali ravvicinate non rendano possibile l'esperimento della procedura comparativa di cui all'art. 4 punto 2.;
 - c) per prestazioni di natura artistica, culturale, intellettuale, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche del soggetto da incaricare;
 - d) per attività comportanti prestazioni di rilevante livello scientifico, nell'ambito di attività di studio e ricerca, o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni, inerenti innovazioni normative o organizzative e comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della Camera di Commercio.
 - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche che non rendano possibile la procedura comparativa;
 - f) per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo occasionale di importo unitario complessivo non superiore a Euro 10.000,00, oltre IVA ed altri oneri di legge se dovuti.

Art. 5

Formalizzazione dell'incarico.

1. La Camera di Commercio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di

realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. La Camera di Commercio può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. Il soggetto scelto ai sensi del presente disciplinare, con la sottoscrizione del contratto si impegna al rispetto, ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti, del segreto d'ufficio e della privacy inerente fatti, informazioni, notizie od altro di cui abbia conoscenza nello svolgimento dell'incarico; si impegna a non divulgare tali fatti, informazioni, notizie od altro di cui abbia conoscenza, se non autorizzato; e si impegna, comunque, a non cedere a terzi fatti, informazioni, notizie od altro di cui abbia conoscenza nello svolgimento dell'incarico. La violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza può dar luogo, oltre che alla risoluzione di diritto del contratto, anche alla richiesta di risarcimento di eventuali danni.
3. I contratti stipulati ai sensi del presente disciplinare sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 6

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il dirigente responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore

a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente responsabile verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 7

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione periodica di elenchi, con le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Gli elenchi contengono, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007.